

### Estratto dal regolamento sulla cura della selvaggina (740.300)

#### **I Scopo della cura**

##### Art. 1

Al fine di soddisfare le **esigenze della selvaggina** in quanto a **cibo, rifugio, protezione e libertà di spostamento**, il Cantone promuove:

- a. **la cura del biotopo**
- b. **il complemento delle condizioni di pastura in tempi di carenza di cibo**
- c. **la formazione e il perfezionamento dei cacciatori**

#### **II Uso dei mezzi per la cura della selvaggina**

##### Art. 2

L'ispettorato della caccia e della pesca usa i mezzi per la cura della selvaggina per

- a. **l'elaborazione e l'adeguamento periodico dei concetti per la cura della selvaggina**
- b. **la formazione e il perfezionamento dei cacciatori**
- c. **il ripopolamento con selvaggina e con speci di uccelli**

#### **III Concetti per la cura della selvaggina e provvedimenti suscettibili di sussidio**

##### Art. 4

L'ispettorato della caccia e della pesca elabora insieme con le organizzazioni per la cura della selvaggina dell'associazione dei cacciatori grigioni con licenza per ciascun distretto di caccia un **concetto per la cura della selvaggina**. In quest'ultimo vengono elencati i seguenti provvedimenti suscettibili di sussidio e fissati in funzione delle priorità:

- a. **riservare, curare, strutturare e mantenere spazi vitali importanti per la selvaggina e gli uccelli**
- b. **curare i margini dei boschi, le siepi, i boschetti per la cova e la pastura**
- c. **coltivare i prati a maggese allo scopo di curarli e di ricavare foraggi appropriati per la selvaggina;**
- d. **costruire e mantenere posti di foraggiamento;**
- e. **porre delle lecche saline**